

### IN QUESTA EDIZIONE



1. Il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche del secondo trimestre 2019 e dei trimestri successivi
2. Il nuovo termine di emissione della fattura elettronica
3. Il nuovo termine per l'invio della comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA

**1**

### **Il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche del secondo trimestre 2019 e dei trimestri successivi**

Per soggetti IVA

Facendo riferimento anche alla nostra circolare n. 07/2019 ricordiamo che il termine di pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno venti del primo mese successivo al trimestre.

Per il 2019 pertanto i termini di versamento sono i seguenti (considerando che qualora il termine scade su un sabato/domenica/festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo):

Secondo trimestre 2019	22 luglio 2019
Terzo trimestre 2019	21 ottobre 2019
Quarto trimestre 2019	20 gennaio 2020

I codici tributo da utilizzare e le modalità di pagamento sono già stati/e illustrati/e nella nostra precedente circolare n. 08/2019; a riguardo Vi consigliamo vivamente di usufruire della possibilità di attivare l'ordine permanente, affinché il pagamento trimestrale di tale F24

avvenga in automatico, senza dover predisporre per ogni trimestre un apposito pagamento di tale bollo via modello F24. Tale attivazione in "fatture e corrispettivi" presso l'Agenzia Entrate dell'ordine permanente potrà avvenire anche tramite noi e a riguardo vi invitiamo di voler richiedere l'effettuazione del relativo adempimento al nostro consulente di riferimento. Vi invitiamo di volerVi mettere le predette scadenze trimestrali come appuntamento fisso nel Vostro calendario degli adempimenti, in quanto in futuro non solleciteremo ogni trimestre tale adempimento che è ormai da considerarsi come adempimento a regime. Per i clienti con la contabilità tenuta presso il nostro Studio, ovviamente saremo noi ad attivarci per la generazione di tale F24 e/o per l'attivazione del relativo ordine permanente.

## 2

### **Il nuovo termine di emissione della fattura elettronica**

Per soggetti IVA

---

Dal 01. luglio 2019 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in tema di fatturazione. In base alla nuova formulazione dell'articolo 21, DPR 633/72, la fattura deve riportare, oltre alla "data di emissione", la "data di effettuazione dell'operazione", quando questa differisce dalla data di emissione, e deve essere emessa entro 12 giorni (anziché entro 10 giorni) dalla data di effettuazione dell'operazione stessa.

A riguardo si precisa che la fattura si ha per emessa alla data di invio della medesima allo SdI e la data da indicare nella fattura è la data di effettuazione dell'operazione.

Per esempio, una fattura relativa ad una cessione di un bene mobile avvenuta in data 15 luglio 2019, senza l'emissione di un documento di trasporto (fattura immediata): in tal caso la fattura elettronica deve essere emessa (inviata allo SdI) entro il 26 luglio 2019, valorizzando il campo "data fattura" con "15 luglio 2019", facendo partecipare la fattura elettronica alla liquidazione IVA relativa al mese di luglio 2019 (o del terzo trimestre 2019 nel caso di soggetti IVA trimestrali).

A riguardo delle fatture differite (fatture con l'emissione di un documento di trasporto) non ci sono modifiche, nel senso che in tal caso la fattura elettronica continua a poter essere emessa entro il 15 del mese successivo al mese di riferimento, valorizzando il campo "data fattura" con la data di emissione del documento di trasporto (dove per semplicità contabile si continuerà a datare le fatture come prima con uno degli ultimi giorni del mese di spedizione, affinché i più diffusi contabili riescano ad includere tale fatturato già nella liquidazione iva di tale mese/trimestre) .

Per esempio, una fattura relativa ad una cessione di un bene mobile avvenuta in data 15 luglio 2019 con l'emissione di un documento di trasporto (fattura differita): in tal caso la fattura elettronica (differita) deve essere emessa (inviata al SdI) entro il 15 agosto 2019, valorizzando il campo "data fattura" con "15 luglio 2019", facendo confluire la fattura

elettronica alla liquidazione IVA relativa al mese di luglio 2019 (o del terzo trimestre 2019 nel caso di soggetti IVA trimestrali).

Visto questo ampio termine di 12 giorni per emettere/inviare le fatture elettroniche si può pertanto generare una discontinuità cronologica nella numerazione dei documenti (consentita ora dalla normativa) rispetto alla relativa data di riferimento. Per ovviare eventualmente a tale inconveniente è possibile di adottare registri sezionali IVA e una numerazione separata per p.e. le fatture immediate e le fatture differite.

Si ricorda che con una disposizione normativa del passato è stata disposta la non applicazione di sanzioni qualora l'emissione della fattura elettronica avveniva entro il termine della liquidazione periodica IVA: questo periodo transitorio termina per i contribuenti trimestrali con l'emissione delle fatture relative al secondo trimestre 2019 (il relativo termine di liquidazione è il 16 agosto 2019, spostato al 20 agosto 2019 per il differimento generale di "ferragosto") e per i contribuenti mensili con riferimento alle fatture emesse relativamente al mese di agosto 2019 (il relativo termine di liquidazione è il 16 settembre 2019).

### **3 Il nuovo termine per l'invio della comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA**

Per i soggetti IVA

---

È stato introdotto un nuovo termine per l'invio della comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA che va effettuata entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (anziché entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento). La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre 2019 va effettuata entro il 16.09.2019.

La comunicazione relativa al quarto trimestre, può essere effettuata – alternativamente – anche con la dichiarazione IVA annuale (in tal caso da presentare entro febbraio dell'anno successivo).

Pertanto i rimanenti termini di trasmissione telematica dei dati della comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA 2019 sono i seguenti (considerando che qualora il termine scade su un sabato/domenica/festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo):

<b>Periodo di riferimento</b>	<b>Termine di scadenza</b>
aprile, maggio, giugno (ovvero secondo trimestre)	16 settembre 2019

luglio, agosto, settembre (ovvero terzo trimestre)	2 dicembre 2019
ottobre, novembre, dicembre (ovvero quarto trimestre 2019)	28 febbraio 2020 ovvero dichiarazione IVA annuale per il 2019 (da inviare entro febbraio 2020)

Vi invitiamo pertanto di volerci inviare il file dei dati relativi alla liquidazione periodica IVA sempre entro il giorno 15 del secondo mese successivo ai diversi trimestri di riferimento, con l'eccezione del file dei dati riferiti al secondo trimestre, che ci potrà essere inviato via mail entro il mese di agosto, sempre qualora siamo noi a fungere da intermediario telematico per questo vostro adempimento (ovviamente nel caso che teniamo noi la Vostra contabilità disponiamo già di tali dati). L'invio dovrà essere effettuato ad uno dei seguenti indirizzi email: [sabine.leeg@bureauplattner.com](mailto:sabine.leeg@bureauplattner.com) o [nikole.sparer@bureauplattner.com](mailto:nikole.sparer@bureauplattner.com).

Vi invitiamo di inserire le predette scadenze trimestrali come appuntamento fisso nel Vostro calendario degli adempimenti, in quanto in futuro non solleciteremo ogni trimestre tale adempimento ricorrente.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/cookie/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: [privacy@bureauplattner.com](mailto:privacy@bureauplattner.com).

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati  
[www.bureauplattner.com](http://www.bureauplattner.com)

**MOORE STEPHENS**

 Warwick Legal Network